Comitato Regionale Veneto-Corte Sportiva
Via del Gazzato, 4 30174 Mestre-Venezia (VE)
email: cortesportiva@veneto.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 09.04.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 02.04.2025 inviato a questa Corte da parte di Natale Dallagà, presidente della ASD Pallacanestro Lendinara, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Provinciale relativo alla gara n. 9788 del 20.03.2025 – campionato DR3 Veneto tra PALL. LENDINARA e BLACK TEMPLARS

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente f.f.: Nicolò Bonifacio

Componenti: Matteo Riovanto - Alvise Bragadin – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso presentato a questa Corte in data 02.04.2025 da parte della società A.S.D. PALL. LENDINARA;
- espletata l'istruttoria interna all'udienza del 08.04.2025;
- ascoltati i soggetti coinvolti;
- considerato che la sanzione comminata al tesserato Alessandro Augusti, pari a 5 giornate di squalifica, deriva dalla violazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 1 lettera d del Regolamento di Giustizia unita all'aggravate della recidiva riconosciuta dal Giudice Provinciale;
- tenuto conto che, pur prevedendo la norma in questione l'aggravante della recidiva, questa non possa essere considerata in termini differenti rispetto a quanto previsto dalla norma generale (art. 24 R.G.) che ai fini dell'aggravante presuppone la reiterazione di condotte omogenee già sanzionate dal Giudice sportivo nello stesso campionato;
- rilevato che il tesserato Alessandro Augusti non ha, nell'anno sportivo in corso, subito alcuna altra sanzione disciplinare prima dei fatti contestatigli nel caso odierno;
- rilevato quindi che non possa ritenersi sussistente la recidiva per le condotte assunte nella stessa gara, ma mai precedente sanzionate dal Giudice sportivo;
- valutato quindi che non può dirsi in alcun modo sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 33 comma 5 del Regolamento di Giustizia;

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie parzialmente il ricorso presentato;**
- **revoca** la sanzione prevista ex art. 33 comma 5 RG.
- **conferma** la sanzione prevista ex art. 31 comma 1 lettera d RG;
- **ridetermina la sanzione** comminata al tesserato Alessandro Augusti nella misura della squalifica di **3 (tre) giornate**;
- **dispone** l'incameramento del contributo versato**.**

IL PRESIDENTE f.f.
Nicolò Bonifacio

ITA AIRWAYS MAIN SPONSOR · SPALDING SPONSOR TECNICO · MG TOP SPONSOR · TRENTINO TOP SPONSOR · molten SPONSOR · La Gazzetta dello Sport MEDIA PARTNER · ULIVETO · AUTOVIA · NEX · MASCHIO · OROGEL · Sirius FORNITORI UFFICIALI